

Le ricorrenti allegano anche la violazione del principio di applicazione coerente e uniforme del diritto comunitario e dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Sostengono, inoltre, che la decisione impugnata viola altresì la lettera e lo spirito degli accordi internazionali cui essa espressamente si riferisce (la Convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, la Convenzione HELCOM per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e la Convenzione di Barcellona sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento).

(¹) GUL 331, del 15.12.2001, pag. 1.

(²) GUL 170, del 25.6.1992, pag. 40.

(³) GUL 327, del 22.12.2000, pag. 1.

presente nei prodotti fitosanitari delle ricorrenti, nell'elenco di sostanze prioritarie che saranno oggetto di restrizione nell'Unione europea, in quanto essa comporta «scarichi, emissioni e perdite» diretti o indiretti nell'ambiente idrico durante il normale uso agricolo.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli fatti valere nella causa T-45/02 (DOW AgroSciences e a./Parlamento e Consiglio (²)).

(¹) GU 2001, L 331, pag. 1.

(²) Vedi pag. 46 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Finchimica, S.p.A. e della I.Pi.Ci — Industria Prodotti Chimici, S.p.A contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 26 febbraio 2002

(Causa T-46/02)

(2002/C 144/97)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 26 febbraio 2002 la Finchimica S.p.A. e la I.Pi.Ci. — Industria Prodotti Chimici S.p.A., rappresentate dai sigg. Koen Van Maldegem e Claudio Mereu della McKenna & Cuneo LLP, Bruxelles (Belgio), hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (¹) in modo da escludere la trifluralina dal provvedimento;
- condannare i convenuti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione 2455/2001/CE che include la sostanza attiva trifluralina

Ricorso della Makhteshim-Agan Holding B.V. contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 febbraio 2002

(Causa T-57/02)

(2002/C 144/98)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 febbraio 2002 la Makhteshim-Agan Holding B.V., rappresentata dai sig.ri Philippe Logelain, Koen Van Maldegem e Claudio Mereu, avv.ti, dello studio legale McKenna & Cuneo, LLP, del foro di Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo ed in Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, n. 2455/2001/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie e di sostanze pericolose prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE, nel senso di eliminare da tale elenco le sostanze prodotte dalla ricorrente: atrazina, clorpyrifos, diuron, endosulfan, isoproturon (IPU), simazina e trifluralin;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese;